



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

COMANDO POLIZIA LOCALE

PIAZZA DEL POPOLO, 1 - 12030 MANTA - TEL 0175/750455 - FAX 0175/87652
codice fiscale 85001810044 partita Iva 00300960044 - posta elettronica: pm@comunemanta.it

Reg. Ord. Sindaco n. 1 /2020

PROT. 2293/2020

ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI COLTURALI DAL 17/03/2020 AL 31/03/2020
ORDINANZA EX ART 50 DEL D.LVO 18.08.2000, N. 267

IL SINDACO

Premesso che la Regione Piemonte con l'articolo 10 della Legge Regionale 15/2018 ha disposto il divieto di abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il primo novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

Tenuto conto che la L.R. 3/2020 recante "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" dispone all'art. 1 che il sopra richiamato divieto di abbruciamento di materiale vegetale contenuto nell'articolo 10 della LR15/2018, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura e che tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria Ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del D.Lvo 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Preso altresì atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

DISPONE

la deroga al divieto di abbruciamento prevista dall'art. 10 della Legge Regionale Piemonte numero 15/2018 nel periodo compreso tra il giorno **17 marzo 2020** ed il giorno **31 marzo 2020**

INFORMA

che copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Manta per 15 giorni consecutivi e trasmessa al Comando Carabinieri Forestali

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n.241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza municipale, li 17 marzo 2020



IL SINDACO

Rag. Paolo Vulcano -